

Scuola di Formazione di
Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico
Via G.R. Curbastro, 21/29B
00149 ROMA
P.IVA e C.F. 08429881009

CONVENZIONE PER TIROCINI PRATICI

TRA

ISTITUTO "SCUOLA DI FORMAZIONE DI PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO" con sede in via Gregorio Ricci Curbastro 29 - 00149 Roma, C.F. 08429881009, riconosciuto con D.M. del 02/08/2001, d'ora in poi anche denominato "*Scuola S.F.P.I.D.*", rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria Russo - Gestore, Rappresentante Legale e Direttore

E

ENTE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, con sede in Napoli, via Sergio Pansini, n°5 - C.A.P. 80131, P.IVA 06909360635 d'ora in poi denominata "*ente ospitante*", rappresentata da Prof. Giovanni Persico, nato a Napoli prov.NA il 25-02-1943 - in qualità di Direttore Generale

PREMESSO

- Che l'art. 3 della legge n. 56/89 che disciplina la professione di psicologo, subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, dopo la laurea in Medicina od in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante la frequenza di corsi attivati presso scuole di specializzazione post-universitaria od istituti appositamente a tal fine riconosciuti;
- che i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.06.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione presso strutture pubbliche e private accreditate dove si svolge attività di psicoterapia ai sensi della legge 31.12.1962 n.1859 e ai sensi dell'Art.8 del D.M. 509/98

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24.06.1997 n. 196, l'ente ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture allievi della Scuola S.F.P.I.D. per numero centocinquanta ore di tirocinio di formazione all'anno per ciascuno.

Art.2

Il tirocinio dovrà riguardare attività relative alla formazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico. Durante la realizzazione del tirocinio, l'attività di formazione sarà seguita da un tutor designato dall'ente ospitante in veste di responsabile didattico e organizzativo.



Le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dall'ente ospitante, che si assume la responsabilità formativa, e del responsabile della struttura interessata, su apposito modulo.

Art.3

È fatto obbligo al tirocinante di:

- svolgere le attività previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte dall'ente ospitante, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere un comportamento consono all'ambiente ed improntato a cortesia, correttezza e professionalità;

Art.4

L'ammissione degli allievi della Scuola alle attività di tirocinio non costituisce premessa per l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con l'ente ospitante, neppure di tipo occasionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'ente ospitante per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di riferimento.

Art.5

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; non è necessaria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, in base alle stesse direttive dell'Inail per gli allievi delle Scuole di specializzazione in Psicoterapia. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione. Inoltre, per fini



statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Titolare dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'ente ospitante e la Scuola S.F.P.I.D.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e di osservarli in ogni parte.

ART.7

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha durata di 4 (quattro) anni, salvo disdetta di una delle due parti con anticipo di almeno tre mesi a mezzo raccomandata A.R.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Città) NAPOLI

li

Per l' ENTE

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni PERSICO



(Città) ROMA
li 27/11/2014

Per la Scuola di Formazione di
Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico

IL GESTORE, RAPPRESENTANTE LEGALE
e DIRETTORE

Dott.ssa Rosaria Sara Russo

